

Newsletter n. 02 di marzo 2018

Sommario:

- **Riscossioni 2018**
- **CU 2018**
- **Maternità – L'indennità di maternità, a chi spetta**

Riscossioni 2018

Anche per l'anno 2018, i contributi di previdenza, assistenza e maternità verranno riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto incaricato di svolgere il servizio di cassa per conto dell'Ente.

Per quest'anno, la scadenza delle tre rate è fissata al: **30 aprile 2018, 31 maggio 2018 e 31 luglio 2018**. Chi versa unicamente il contributo di *solidarietà* riceverà un bollettino con unica rata con **scadenza 30 aprile**, mentre per chi dovesse versare il contributo relativo a un biennio composto da un contributo previdenziale e dal contributo di solidarietà, la riscossione verrà ripartita su quattro rate: 30 aprile, 31 maggio, 29 giugno e 31 luglio.

Sono esclusi dalla riscossione tramite bollettino bancario:

- gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2017 tramite bollettino bancario. Questi riceveranno una cartella di pagamento (notificata dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione) con la quale verrà riscosso:
 - a. il contributo per l'anno 2017 non pagato;
 - b. le sanzioni civili correlate all'inadempimento contributivo;
 - c. il contributo per l'anno 2018;
- gli iscritti la cui posizione contributiva sia stata accertata d'ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento Enpaf). Questi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi evasi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l'anno 2018;
- i neo iscritti dell'anno 2016 che abbiano presentato la domanda di riduzione nei termini, ma in prossimità della fine dell'anno 2017 e per i quali non sia stato possibile emettere il bollettino MAV aggiornato per il pagamento spontaneo. Questi ultimi riceveranno cartella esattoriale sia dei contributi, non pagati, per gli anni 2016 e 2017, sia del contributo dovuto per l'anno 2018, senza applicazione di interessi o sanzioni.

Si ricorda che le cartelle vengono notificate tramite PEC, registrata presso l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificati (INI – PEC).

| TIPO DI COMUNICAZIONE | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Annullamento | Sostituzione |
| DATI RELATIVI AL SOSTITUTO Codice fiscale _____ Cognome o Denominazione _____ Nome _____ Telefono o fax prefisso numero _____ Indirizzo di posta elettronica _____ | |
| DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE Codice fiscale _____ Codice carica _____ Codice fiscale società o ente dichiara _____ Cognome _____ Nome _____ | |
| FIRMA DELLA COMUNICAZIONE Numero certificazioni _____ Quadro CT _____ FIRMA _____ | |

L'Enpaf, in ottemperanza alle disposizioni di legge, dalla seconda metà di marzo provvede a inviare le Certificazioni Uniche (CU) dei redditi al domicilio degli interessati. Chi non riceva la CU o la smarrisca, potrà scaricarla dalla home page del sito internet dell'Enpaf : www.enpaf.it, senza necessità di registrazione, inserendo il proprio codice fiscale e la matricola di pensione. Per chi sia iscritto o voglia registrarsi al servizio Enpaf online messo a disposizione dell'Ente nelle pagine del suo sito internet (www.enpaf.it), sarà possibile scaricare il duplicato della CU nella pagina ad accesso riservato.

Maternità – L'indennità di maternità, a chi spetta

Spesso si restringe l'ambito di attività dell'Enpaf alla riscossione dei contributi e alla erogazione di pensioni, dimenticando che fra i compiti istituzionali dell'Ente vi è anche la corresponsione dell'indennità di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001 e successive modificazioni. La prima condizione per poter fruire dell'indennità di maternità è costituita dalla circostanza che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento. Pertanto hanno titolo all'indennità di maternità:

- le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia;
- le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia;
- le disoccupate temporanee e involontarie purché non coperte dall'Inps;
- coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;
- coloro che svolgono attività professionale nell'ambito di una borsa di studio senza copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all'Enpaf;
- le iscritte che, pur non essendo disoccupate, non svolgano alcuna attività lavorativa;
- le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
- limitatamente all'evento del parto e per il periodo post partum (tre mesi) al padre libero professionista in caso di morte o grave infermità della madre libero professionista ovvero di abbandono nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

L'indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto e viene erogata nella stessa misura anche in caso di interruzione della gravidanza che sia intervenuta dopo il compimento del sesto mese. In caso di interruzione verificatasi a partire dal terzo mese di gravidanza (12^a settimana), ma prima del compimento del sesto mese, spetta un'indennità pari a una sola mensilità. La domanda di indennità di maternità può essere presentata a partire dalla 27^a settimana di gravidanza ed entro e non oltre 180 giorni dalla data del parto utilizzando la modulistica a tal fine predisposta sul sito dell'Ente (<http://www.enpaf.it/documenti/modulistica/category/indennita-maternita>). L'importo totale relativo all'indennità di maternità è pari a euro 4.958,20, a cui si applica la ritenuta d'acconto del 20%. Il diritto all'indennità di maternità è previsto anche nel caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento. In questi casi l'Ente corrisponde l'indennità per le stesse categorie di iscritte sopra indicate. L'ammontare dell'emolumento viene commisurato ai cinque mesi successivi all'ingresso nella famiglia del minore adottato. In caso di affidamento, l'emolumento verrà corrisposto per i 3 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella famiglia.